



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

AREA GESTIONE RISORSE UMANE

Rep. n. ___//___ Prot. n. **28157** Allegati ___//___ data **01.07.2019**
Anno ___ tit. ___ cl. ___ fasc. ___

A Tutto il Personale dell'Ateneo

Alla Responsabile del Settore
Personale Docente e Ricercatori

Al Responsabile del Settore
Personale Tecnico-Amministrativo

Alla Responsabile del Settore
Affari Generali del Personale

LORO SEDI

OGGETTO: Cessazioni d'ufficio dal servizio per vecchiaia/limite ordinamentale del personale universitario - **Modifiche alla circolare prot. n. 12315 del 22.03.2019**

In seguito a chiarimenti forniti dalla Direzione Centrale INPS e dal Dipartimento della Funzione Pubblica riteniamo necessario aggiornare la circolare prot. n. 12315 de 22.03.2019 che per tali ragioni è da ritenersi sostituita dalla presente.

Le norme che nel tempo si sono succedute nella materia del collocamento a riposo del personale universitario, non sempre tra loro armoniche, sono state oggetto di varie interpretazioni che hanno sollevato dubbi e perplessità.

Si ritiene pertanto opportuno fornire un quadro sintetico delle decorrenze delle cessazioni d'ufficio dal servizio e le modalità operative per la presentazione delle istanze ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico ai sensi della vigente normativa.

PROFESSORI ORDINARI

Il collocamento a riposo dei professori ordinari è disposto d'ufficio a decorrere dal **1° novembre successivo al compimento del 70[^] anno di età**.

PROFESSORI ASSOCIATI

La disciplina del collocamento a riposo dei professori di seconda fascia a causa delle numerose sovrapposizioni normative succedutesi nel tempo, presenta questa casistica.

Sono collocati a riposo a decorrere dal 1° novembre successivo al compimento del 70[^] anno di età:

- i professori associati nominati successivamente all'entrata in vigore della Legge n. 230/2005 e ss.mm.ii.;
- i professori associati, in servizio alla data del 20 novembre 2005, data di entrata in vigore della Legge n. 230/2005, che abbiano optato ai sensi dell'art. 1, comma 19, per lo stato giuridico della Legge n. 230/2005 e ss.mm.ii.;
- i professori associati di materie cliniche, in servizio alla data del 20 novembre 2005 con funzioni primarie e assistenziali (art. 1 comma 18 Legge n. 230/2005);
- i professori associati *ex incaricati stabilizzati* per effetto dell'art. 6 della Legge n. 705/1995).

Ai professori associati che non hanno optato ai sensi dell'art. 1, comma 19 della Legge n. 230/2005 e ss.mm.ii, si applicherà la normativa prevista per i Ricercatori Universitari e Assistenti Ordinari specificata nel successivo paragrafo, salvo che essi non presentino l'opzione per restare in servizio fino al 70[^] anno di età.

RICERCATORI UNIVERSITARI ED ASSISTENTI ORDINARI

1. Collocamento a riposo d'ufficio a decorrere dal 1° novembre successivo al compimento del 65[^] anno di età – Raggiungimento del “limite ordinamentale” anagrafico con perfezionamento del diritto/decorrenza della Pensione **a qualsiasi titolo**.

L'interpretazione autentica dell'art. 24, comma 4, del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011 resa dall'art. 2, comma 5, del D.L. n. 101/2013, convertito nella Legge n. 125/2013, ha statuito che il “limite ordinamentale” per il collocamento a riposo d'ufficio dei dipendenti pubblici, stabilito dal D.P.R. n. 1092 del 29.12.1973, è fissato al raggiungimento del 65[^] anno di età.

Tale limite non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia dalla normativa vigente (se non per la decorrenza della prevista “finestra”).

Pertanto, una volta raggiunto il 65[^] anno di età, l'Amministrazione verificherà il possesso del requisito contributivo e della relativa “finestra”, richiesto dalla normativa vigente per il conseguimento della Pensione **a qualsiasi titolo** e, in caso positivo, provvederà alla cessazione del servizio con decorrenza 1° novembre successivo al compimento del 65[^] anno di età. In caso negativo il rapporto di lavoro proseguirà fino alla **prima decorrenza utile della Pensione**.

Si ricorda che dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026 per l'accesso alla “Pensione anticipata” è richiesto il possesso di un'anzianità contributiva di almeno 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne e l'apertura della finestra “trimestrale”.

Dal 1° gennaio 2027 troveranno applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita sull'anzianità contributiva.

2. Collocamento a riposo d'ufficio a decorrere dal 1° novembre successivo al compimento del 67[^] anno di età – Pensione di “Vecchiaia”

Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 sono collocati a riposo a decorrere dal 1° novembre successivo al compimento del 67[^] anno di età.

L'Amministrazione sarà tenuta a disporre il trattenimento in servizio, e comunque non oltre il 70[^] anno di età (cui si applica l'incremento dovuto all'aumento della speranza di vita) solo nel caso in cui il dipendente non abbia raggiunto il requisito di contribuzione minimo per la maturazione del diritto a pensione (20 anni). Si provvederà comunque alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nel caso in cui, pur mantenendo in servizio il dipendente fino al compimento del 70[^] anno di età (cui si applica l'incremento dovuto all'aumento della speranza di vita), non potrà mai raggiungere i 20 anni di contribuzione.

Ulteriore verifica è prevista esclusivamente per i destinatari del sistema di calcolo contributivo (coloro che hanno contribuzione non prima del 1° gennaio 1996) per i quali è posta la condizione che l'importo della pensione risulti non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge n. 335/1195 e ss.mm.ii..

Dal 1° gennaio 2021 troveranno applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita del requisito anagrafico.

PERSONALE	TECNICO	AMMINISTRATIVO/BIBLIOTECA	e
COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI (assunti a tempo indeterminato dal 01/01/2018)			

1. Collocamento a riposo d'ufficio a decorrere dal 1° giorno del mese successivo al compimento del 65[^] anno di età – Raggiungimento del “limite ordinamentale” anagrafico con perfezionamento del diritto/decorrenza della Pensione a qualsiasi titolo.

L'interpretazione autentica dell'art. 24, comma 4, del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011 resa dall'art. 2, comma 5, del D.L. n. 101/2013, convertito nella Legge n. 125/2013, ha statuito che il “limite ordinamentale” per il collocamento a riposo d'ufficio dei dipendenti pubblici, stabilito dal D.P.R. n. 1092 del 29.12.1973, è fissato al raggiungimento del 65[^] anno di età.

Tale limite non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia dalla normativa vigente (se non per la decorrenza della prevista “finestra”).

Pertanto, una volta raggiunto il 65[^] anno di età, l'Amministrazione verificherà il possesso del requisito contributivo e della relativa “finestra”, richiesto dalla normativa vigente per il conseguimento della Pensione a qualsiasi titolo e, in caso positivo, provvederà alla cessazione del servizio con decorrenza 1° novembre successivo al compimento del 65[^] anno di età. In caso negativo il rapporto di lavoro proseguirà fino alla prima decorrenza utile della Pensione.

Si ricorda che dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026 per l'accesso alla “Pensione anticipata” è richiesto il possesso di un'anzianità contributiva di almeno 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne e l'apertura della finestra “trimestrale”.

Dal 1° gennaio 2027 troveranno applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita sull'anzianità contributiva.

2. Collocamento a riposo d'ufficio a decorrere dal 1° giorno del mese successivo al compimento del 67[^] anno di età – Pensione di “Vecchiaia”

Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 sono collocati a riposo a decorrere dal 1° giorno del mese successivo al compimento del 67[^] anno di età.

L'Amministrazione sarà tenuta a disporre il trattenimento in servizio, e comunque non oltre il 70[^] anno di età (cui si applica l'incremento dovuto all'aumento della speranza di vita) solo nel caso in cui il dipendente non abbia raggiunto il requisito di contribuzione minimo per la maturazione del diritto a pensione (20 anni). Si provvederà comunque alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nel caso in cui, pur mantenendo in servizio il dipendente fino al compimento del 70[^] anno di

età (cui si applica l'incremento dovuto all'aumento della speranza di vita), non potrà mai raggiungere i 20 anni di contribuzione.

Ulteriore verifica è prevista esclusivamente per i destinatari del sistema di calcolo contributivo (coloro che hanno contribuzione non prima del 1° gennaio 1996) per i quali è posta la condizione che l'importo della pensione risulti non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge n. 335/1995 e ss.mm.ii..

Dal 1° gennaio 2021 troveranno applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita del requisito anagrafico.

COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI EX LETTORI DI MADRE LINGUA

Per tale personale la cui pensione è liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (INPS) il requisito anagrafico e contributivo utile all'accesso a tale trattamento è determinato direttamente dall'INPS. Pertanto, al raggiungimento dell'età anagrafica descritta nei punti 1) e 2) del paragrafo precedente, sarà cura dell'interessato/a rivolgersi direttamente all'INPS oppure ai Patronati, CAF o agli altri soggetti abilitati alla intermediazione di servizi INPS per verificare la posizione assicurativa maturata e comunicare all'Amministrazione l'eventuale data di cessazione determinata dai citati Organismi.

ADEMPIMENTI DEL DIPENDENTE

L'Amministrazione ha già provveduto all'aggiornamento della quasi totalità delle Posizioni Assicurative del personale che cesserà dal servizio per limiti di età negli anni 2019 e 2020 e sta provvedendo a quelle previste negli anni 2021-2022.

Invitiamo i dipendenti, prossimi alle suddette fattispecie di cessazione dal servizio, a consultare il proprio estratto contributivo INPS, mediante il PIN DISPOSITIVO personale oppure rivolgendosi direttamente all'INPS ovvero ai Patronati, CAF e altri soggetti abilitati alla intermediazione di servizi INPS. Nel caso si riscontrassero incongruenze o scoperture nei periodi di servizio (prestati e/o riconosciuti) e nelle retribuzioni invitiamo a provvedere alla richiesta telematica all'INPS di variazione della posizione assicurativa (RVPA) mediante il PIN DISPOSITIVO personale oppure rivolgendosi ai Patronati, CAF e altri soggetti abilitati alla intermediazione di servizi INPS. Tale operazione darà impulso alle attività di verifica e correzione di eventuali anomalie da parte dell'INPS che provvederà a richiedere alle Amministrazioni coinvolte la sistemazione e certificazione dei servizi (prestati e/o riconosciuti) e/o degli imponibili pensionistici (eliminazione della nota 18 dell'estratto conto). Per i periodi precedenti l'1/01/1993 non vengono accreditate le retribuzioni in quanto ininfluenti per il calcolo della pensione. Inoltre, chiediamo di trasmettere l'eventuale copia della domanda di RVPA INPS al *Settore Affari Generali del Personale* per acquisirla nel fascicolo pensionistico, anche tramite mail: agper@strutture.univaq.it Inoltre, ricordiamo che il dipendente dovrà presentare domanda di pensione telematica INPS, almeno 6 mesi prima della prevista decorrenza per consentire all'Ente previdenziale di erogare il trattamento pensionistico senza soluzione di continuità con l'ultimo stipendio percepito dall'Amministrazione, fermo restando il pagamento degli arretrati a partire dalla data di decorrenza della pensione.

L'Aquila, 01.07.2019

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to dott. Pietro DI BENEDETTO)

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull'accessibilità. Il documento originale con la firma autografa è a adisposizione presso gli uffici della struttura competente.